

ALLEGATO "A" AL N. 27567 DI FASCICOLO



STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, natura giuridica sede.

1. È costituita ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile e dell'art. 8 della l. 19 novembre 1990, n. 341, una società consortile nella forma di società a responsabilità limitata denominata: "SAA società consortile a responsabilità limitata" o brevemente "SAA S.c.ar.l."
2. SAA S.c.ar.l. è un ente al servizio dell'Università degli Studi di Torino ai sensi e per gli effetti della l. 19 novembre 1990, n. 341, art. 8, co. 1°.
3. La SAA S.c.ar.l. non ha scopo di lucro, bensì coerentemente con la natura di società consortile, ha scopo consortile e come tale non potrà distribuire utili, i quali saranno destinati allo sviluppo della propria attività istituzionale nonché allo sviluppo dell'organizzazione comune della società stessa, al fine del perseguimento delle finalità e degli scopi sociali
4. La SAA S.c.ar.l. ha sede in Torino. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere, filiali, direzioni, rappresentanze, succursali, uffici amministrativi, agenzie e dipendenze in altre località, sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune, previo gradimento dell'Ateneo stesso per la legittimità e l'opportunità e nel rispetto dei limiti della normativa vigente e delle finalità della società.
5. SAA S.c.ar.l.:
 - è istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - dispone di personalità giuridica;
 - è soggetta al controllo dell'Università degli Studi di Torino.

Articolo 2 - Scopi

1. Scopo della SAA S.c.ar.l. è coadiuvare l'Università degli Studi di Torino nello sviluppo di nuove metodologie ad elevata intensità didattica, differenziate per categorie di conoscenza o di andamento nell'apprendimento anche in riferimento alla prevista attivazione della Agenzia per la Formazione di Unità. Il perseguimento di tale scopo deve essere realizzato con criteri di economicità.
2. La SAA S.c.ar.l. potrà inoltre:
 - a) effettuare o divulgare analisi delle esigenze del mondo economico, produttivo, culturale e della pubblica amministrazione;
 - b) analizzare, sviluppare o divulgare criteri e metodi di valutazione nonché i sistemi di efficienza, efficacia, economicità ed innovazione delle organizzazioni pubbliche o private, ivi compresa l'aggregazione degli acquisti e l'informatizzazione delle procedure;

- c) coadiuvare, sviluppare e favorire l'attività di ricerca scientifica delle strutture d'Ateneo;
- d) nel perseguimento dei propri scopi istituzionali coinvolgere i soggetti pubblici o privati, locali o nazionali, esteri, comunitari o internazionali;
- e) promuovere l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca tramite la gestione di appositi servizi della partecipazione a iniziative congiunte con altri;
- f) sperimentare e promuovere il miglioramento dell'attività didattiche e di ricerca, anche proseguendo la significativa esperienza maturata nel campo del management e della imprenditorialità;
- g) sviluppare attività di supporto all'Università degli studi di Torino, come ad esempio la gestione di Centri di servizio, Laboratori, attività di formazione extra-curricolare e professionale in continuità con la funzione dell'Ateneo stesso;
- h) assumere partecipazioni in Enti di interesse dell'Università degli Studi di Torino nel rispetto dei limiti della normativa vigente e delle finalità della Società, previo gradimento sul merito da parte dell'Ateneo stesso;
- i) concludere accordi con una o più amministrazioni aggiudicatrici e accordi di partenariato fra enti pubblici, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3 - Oggetto

1. La SAA S.c.ar.l. assume come propria attività istituzionale:
 - a) la continuazione e lo sviluppo delle attività originarie della struttura denominata "Scuola di Amministrazione Aziendale";
 - b) la gestione di altri corsi di studio universitari ad elevata intensità didattica.
2. La SAA S.c.ar.l. può assumere inoltre ogni altra attività di formazione e di ricerca che risulti complementare ed atta in particolare a conseguire i propri scopi.
3. La SAA S.c.ar.l. può avvalersi dell'opera o dell'organizzazione dei soci o di terzi secondo le differenti forme giuridiche previste dall'ordinamento.
4. Oltre l'ottanta per cento del fatturato SAA S.c.ar.l. deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
5. Essa potrà, nei limiti inderogabili di legge ed in via strumentale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie ritenute dall'Organo Amministrativo

necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese - purchè non nei confronti del pubblico e non a scopo di collocamento - l'assunzione, non a scopo di collocamento, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, la stipulazione di contratti di leasing, l'assunzione di mutui passivi di qualsiasi specie e la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della SAA S.c.ar.l è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 5 - Capitale e patrimonio e contribuzione

1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge, del quale l'Università degli Studi di Torino mantiene la partecipazione prevalente.
2. Possono divenire soci altri enti che siano ritenuti di interesse per l'attività della SAA S.c.ar.l. nel rispetto della disciplina della normativa vigente.
3. L'Università degli Studi di Torino, oltre ai servizi accessori, competenze e prestazioni di natura scientifica, ed a quanto conferito in sede di sottoscrizione del Capitale della società potrà apportare alla stessa secondo il titolo da definirsi di volta in volta.
4. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge.
5. L'aumento di capitale può essere attuato, salvi i limiti di legge, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma degli articoli 2481 - bis e 2473 codice civile.
6. La SAA S.c.ar.l. potrà acquisire dai soci versamenti con o senza rimborso e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purché nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelli che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
7. La SAA S.c.ar.l. si avvale del valore dei finanziamenti definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
8. La SAA S.c.ar.l si avvale inoltre di contributi, erogazioni e finanziamenti corrisposti da organismi pubblici locali, regionali, nazionali o internazionali, comunitari o esteri e da privati.

Articolo 6 - Prestazioni dei soci

1. I soci possono effettuare prestazioni di qualsiasi natura a favore di SAA S.c.ar.l. per consentire il miglior svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione dello scopo consortile, sia attraverso la

cessione e/o la messa a disposizione, a qualsiasi titolo, di beni di qualsiasi natura, sia attraverso la fornitura di servizi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione di SAA S.c.ar.l..

Articolo 7 - Trasferimento di partecipazioni e diritto di prelazione

1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili a condizione che gli altri soci abbiano dichiarato per iscritto di non voler esercitare il diritto di prelazione che con il presente statuto è loro riservato.
2. L'offerta di prelazione deve essere fatta per iscritto agli altri soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione che s'intende alienare e del soggetto a favore del quale s'intende effettuare il trasferimento e, in caso di alienazione a titolo oneroso, del prezzo e delle modalità di pagamento.
3. Il diritto di prelazione s'intende implicitamente rinunciato ove non sia fatta da questi ultimi espressa dichiarazione da comunicarsi, con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.
4. Se tutti o alcuni degli aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, nel caso di trasferimento a titolo gratuito ovvero nel caso in cui gli aventi diritto non concordino con il proponente l'alienazione a titolo oneroso sulla determinazione del prezzo, la valutazione della partecipazione è demandata alla Camera Arbitrale del Piemonte, con i criteri indicati dal codice civile.
5. Se più soci aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, la partecipazione offerta in prelazione sarà ripartita proporzionalmente rispetto al valore della partecipazione dagli stessi posseduta.
6. Se nessun socio intende esercitare la prelazione, la cessione della partecipazione a un terzo è subordinata a gradimento e alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino. In assenza di tale autorizzazione tale cessione non avrà effetto nei confronti della SAA S.c.ar.l., in relazione al controllo analogo esercitato dall'Ateneo, come da art. 2 del presente statuto.
7. A tal fine, il socio che intenda cedere la propria partecipazione dovrà comunicare con congruo preavviso, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino di aver offerto la propria partecipazione in prelazione agli altri soci con esito negativo e di richiedere l'autorizzazione alla cessione, fornendo il nominativo e le generalità del cessionario, unitamente ad una copia autentica dello statuto ovvero del certificato d'iscrizione alla competente C.C.I.A.A. rilasciato entro tre mesi dalla comunicazione.



8. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino si pronuncerà entro trenta giorni nel modo più celere dal ricevimento della comunicazione. In caso di diniego la deliberazione dovrà essere motivata e contenere l'indicazione di uno o più soggetti graditi a favore del quale o dei quali potrà essere effettuata la cessione di tutta o di parte della partecipazione di cui il cedente è intestatario, indicando nel caso di pluralità di soggetti graditi, l'ammontare della partecipazione che potrà essere ceduta per ciascuno di essi.
9. Ove il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino non si pronunci nella prima riunione successiva al ricevimento della comunicazione, l'autorizzazione s'intenderà tacitamente rilasciata.

Articolo 8 - Recesso ed Esclusione

1. Hanno diritto di recedere i soci nei casi stabiliti dalla legge. Il recesso è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2437 del Codice Civile.
2. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo del Codice Civile.
3. Costituiscono ipotesi di esclusione per giusta causa:
 - mancata esecuzione delle prestazioni oggetto di conferimento;
 - il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno due anni consecutivi;
 - il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;
 - l'applicazione di procedura concorsuale o fallimento al socio.
4. I criteri di determinazione del valore della partecipazione ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Art. 9 - Altri Organi Societari

1. E' fatto divieto di istituire all'interno di SAA S.c.ar.l. organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 10 - L'Organo Amministrativo

1. I componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. L'Organo Amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. Qualora la disciplina vigente lo consenta, considerate specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.
3. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, non possono essere

dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, salvo differenti disposizioni di Legge introdotte successivamente al Decreto Legislativo 175/2016.

4. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono designati dall'Università degli Studi di Torino e nominati dall'Assemblea.
5. Qualora l'Assemblea disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo rispetta la disciplina vigente in materia di equilibrio di genere e, a tal fine, chi presiede l'Assemblea, al termine delle operazioni di nomina, verifica il rispetto di tale disposizione.
6. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
7. Qualora l'Assemblea disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la metà o la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. La decadenza del Consiglio ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
8. L'Amministratore Unico o, qualora costituito, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri.
9. Qualora costituito un Consiglio di Amministrazione, le deleghe di gestione potranno essere attribuite a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.
10. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto C.C..
11. Possono essere nominati Direttori o Procuratori rispettivamente per il coordinamento di determinate attività o per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
12. L'Amministratore Unico o, qualora costituito, il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
 - approva gli eventuali regolamenti interni della società;
 - predispone per l'anno successivo il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - predispone per l'anno successivo il piano assunzioni da sottoporre, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino, all'approvazione dell'Assemblea. Tale piano prevede un costo, per singola persona, paragonabile a quello sostenuto dall'Università degli Studi di



Torino per soggetti con mansioni analoghe;

- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- dà attuazione agli indirizzi vincolanti espressi dal Comitato di Indirizzo per le attività dell'Agenzia di Formazione compatibilmente con il budget economico.

Articolo 11 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza

1. Qualora costituito un Consiglio di Amministrazione, al Presidente potranno essere affidate deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controlli interni.
2. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente.
3. Un Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2094 e 2095 del c.c. con compiti di coordinamento dell'attività didattica e di attuazione delle delibere dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato.
4. La rappresentanza della SAA S.c.ar.l. può essere attribuita anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 12 - Decisioni e adunanze qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione


1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dei documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in adunanza collegiale dal Presidente tutte le volte che sia ritenuto necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dall'organo di controllo.
3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri, ai membri dell'organo di controllo e al revisore, quest'ultimi se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'Ordine del Giorno.

4. È ammessa la partecipazione per videoconferenza o teleconferenza a condizione che sia consentito a tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione o il notaio, ove la presenza sia richiesta dalla Legge o dal Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità prevarrà la decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di astensione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prevarrà il voto dell'Amministratore Delegato. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori oltre che sottoposto agli adempimenti prescritti dalla legge.

Articolo 13 - Compensi

1. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, definisce il compenso previsto per gli Organi Sociali, rispettando i limiti determinati in merito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. I criteri di determinazione del compenso devono essere oggettivi e trasparenti, tenendo conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi. E' possibile la determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.
2. L'Amministratore Unico o gli Amministratori, qualora costituito un Consiglio di Amministrazione, che sono al tempo stesso componenti degli organi di Amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
3. Non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività o trattamenti di fine mandato agli organi sociali.

Articolo 14 - Organi di controllo



1. L'attività di Vigilanza sull'Amministrazione e di Revisione Legale dei conti, salvo specifiche disposizioni di Legge, viene svolta da un Sindaco Unico iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Sindaco Unico è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. E' rinominabile per non più di due mandati complessivi. Scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In ogni caso la cessazione del mandato ha effetto in sede di nuova nomina del Sindaco Unico.
3. L'emolumento del Sindaco Unico è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.
4. Il Sindaco Unico assolve a tutte le funzioni di legge e trascrive le sue attività nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale.

Articolo 15 - Diritto di voto e decisioni dei soci

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
2. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
3. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
4. Devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis c.c. le decisioni relative alle materie di cui ai numeri 2, 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., quelle di cui all'articolo 2482 - bis c.c. e successive modificazioni e quelle per le quali viene fatta specifica richiesta da almeno due amministratori oppure da un numero di soci che rappresentino almeno un sesto del capitale sociale.

Articolo 16 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, almeno una volta l'anno, con preavviso di almeno otto giorni, inviato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro

inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della SAA S.c.ar.l, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 17 - Deleghe

1. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla SAA S.c.ar.l. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro Ordine del Giorno.

Articolo 18 - Svolgimento dell'Assemblea e deliberazioni

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nominare il Segretario, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
3. E' ammessa la partecipazione per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione o il Notaio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto



pubblico, deve essere redatto senza ritardo e trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19 - Quorum deliberativi

1. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
2. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile occorre tuttavia il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.
3. Tuttavia le modificazioni dell'atto costitutivo sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza qualificata dell'ottanta per cento del capitale sociale. È necessario il consenso di tutti i soci per introdurre, modificare o sopprimere i diritti spettanti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile.
4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 20 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di centottanta giorni qualora ricorrano i presupposti dell'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.
3. Stante la finalità consortile della SAA S.c.ar.l, eventuali avanzi di gestione potranno essere reimpiegati, nel rispetto della disciplina vigente, nelle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Torino, previo accantonamento alla riserva legale obbligatoria per legge.

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione

1. La SAA S.c.ar.l. si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, anche per il venire meno della partecipazione maggioritaria al capitale sociale dell'Università degli Studi di Torino.
2. Lo scioglimento e la liquidazione della SAA S.c.ar.l. sono regolati dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 22 - Obblighi particolari dei soci - Contributi consortili dei soci non fondatori

1. L'organo amministrativo può, con idonea motivazione ed a fronte di specifici servizi, stabilire l'obbligo dei soci non fondatori di versare contributi in denaro anche in ragione della loro partecipazione annuale.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la SAA S.c.ar.l. che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà risolta con il ricorso ad una procedura arbitrale demandata ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, che indicherà anche l'arbitro con funzione di Presidente del Collegio.
2. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza. Il lodo dovrà essere pronunciato entro sessanta giorni dalla nomina e dall'accettazione del terzo arbitro.
3. L'arbitrato si svolgerà senza formalità procedurali e secondo equità e qualsiasi decisione presa sarà considerata espressione della volontà delle parti e sarà definitiva e vincolante per le parti in contenzioso ed eseguita in buona fede.
4. La sede dell'arbitrato sarà in Torino all'indirizzo determinato dal Presidente del Collegio Arbitrale.
5. Il costo dell'arbitrato sarà sostenuto dalle parti secondo le indicazioni partecipazione del Collegio Arbitrale.
6. Qualora un arbitro si rendesse dimissionario o non fosse più in grado di esercitare il mandato, per la sua sostituzione si seguirà la procedura stabilita per la nomina degli arbitri.
7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 20.XI.2018

F.ti: Carlo MAJORINO

Andrea GANELLI



GANELLI - INSABELLA
Notai Associati
C.so Galileo Ferraris, 73 - 10128 TORINO
Tel. 011.5061611 - Fax 011.5061655

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE. AUTORIZZA-
ZIONE DELL'AGENZIA
DELL'ENTRATE UFFICIO
DI TORINO 1 n. 12/2003 del
10 Giugno 2003
Dott. A. GANELLI

Copia conforme dell'allegato "A" all'atto a mio rogito in data 20
novembre 2018 repertorio n. 41388/27567 registrato all'Agenzia delle
Entrate di Torino 1 in data 21 novembre 2018 al numero 23604/1T.

Rilasciata da me dottor Andrea GANELLI notaio in Torino, consta
di sette fogli.

Torino, 4 giugno 2019

